

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2011, n. 31-2276

Progetto Regione Piemonte Loan for SMEs - Contratto di Prestito tra Finpiemonte S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti - BEI per il finanziamento delle PMI piemontesi.

A relazione degli Assessori Giordano, Maccanti, Quaglia:

Considerato che la Regione Piemonte intende sostenere e rafforzare il sistema produttivo ed imprenditoriale piemontese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio, anche attraverso l'incentivazione di programmi di investimento e di capitalizzazione.

Considerato che la società strumentale Finpiemonte S.p.A., finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ha avviato trattative con la Banca Europea degli Investimenti - BEI per il reperimento di risorse comunitarie da destinare al finanziamento dei programmi di investimento delle PMI piemontesi.

Considerato che la Banca europea per gli investimenti, di proprietà dei 27 paesi dell'UE, concede prestiti a un basso tasso d'interesse per finanziare progetti volti a migliorare le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale all'interno dell'UE.

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A. in data 10 giugno 2011 ha approvato la sottoscrizione di un Contratto di prestito con la Banca BEI, denominato "*Regione Piemonte Loan for Smes*", avente ad oggetto un Credito per un ammontare di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) destinato al finanziamento di Progetti Regionali a favore delle PMI.

Preso atto dei seguenti contenuti essenziali del prestito BEI a favore di Finpiemonte:

(1)il prestito è destinato esclusivamente al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese "Beneficiari Finali" operanti nel territorio della Regione Piemonte rispondenti alle condizioni previste dell'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo Statuto della Banca BEI, nel quadro dei seguenti programmi regionali:

- (i) piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
- (ii) incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. POR 2007-2013. Asse II. Attività II.1.1. e Attività II.1.3.;
- (iii) agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. POR 2007-2013. Asse I. Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
- (iv) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii), previa approvazione scritta della Banca BEI e a suo insindacabile giudizio;

(2)il Credito, dell'importo massimo erogabile di euro 100.000.000,00, sarà erogato dalla Banca in non più di cinque Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a meno che sia pari all'intero ammontare del Credito non ancora erogato. Il Credito potrà essere utilizzato (a) per il finanziamento di Progetti aventi costo individuale massimo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00); e (b) per il finanziamento fino al 100% dei costi di ciascun Progetto promosso da Beneficiari Finali, fermo restando il limite di importo massimo finanziabile per ciascun Progetto pari a euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00). I Progetti dovranno presentare caratteristiche tali da giustificare

l'intervento della Banca BEI, la quale potrà i) approvare preventivamente i progetti finanziati con ciascuna tranche di erogazione del prestito, comunicando a tal fine la quota del Credito assegnata al finanziamento di ciascun Progetto approvato; ovvero ii) approvare in via successiva le assegnazioni degli importi erogati da Finpiemonte sulla così detta "Quota Libera", fino ad un importo massimo su base rotativa di euro 25.000.000,00, con la precisazione che la Quota Libera sarà sempre e nuovamente disponibile per successive erogazioni non appena la Banca BEI abbia approvato i progetti;

(3) Finpiemonte, al momento della richiesta di ciascuna erogazione, dovrà specificare, tra l'altro, l'ammontare della Tranche, la data di erogazione richiesta per la Tranche; la durata finale, l'opzione tra l'applicazione del Tasso Fisso o del Tasso Variabile, con la precisazione che gli importi dovuti a titolo di interesse, saranno determinati: (a) per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni; e per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi;

(4) Finpiemonte procederà alla sottoscrizione del prestito entro il 30.6.2011. La data finale di Assegnazione di ciascuna tranche è prevista per il 31 dicembre 2012, data che rappresenta anche il termine ultimo di disponibilità del credito accordato da BEI a Finpiemonte. L'ultima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una data di pagamento che cada non prima di quattro anni e non oltre dodici anni per ciascuna Tranche dalla relativa Data di Erogazione Prevista. Pertanto, la durata massima prevista per il rimborso del prestito è fissata in anni dodici, ma sarà determinata da Finpiemonte al momento della richiesta di ciascuna erogazione sulla base della durata dei progetti finanziati, indicativamente stabilita sin da ora in anni sei;

(5) ai fini dell'erogazione del prestito, la BEI richiede una *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte, valida, efficace e vincolante per l'intera durata del Prestito;

(6) a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria e finanziaria assunti da Finpiemonte, la BEI ha richiesto che, per l'intera durata del Prestito, uno o più Garanti prestino garanzia a suo favore con atto separato.

Preso atto che Finpiemonte S.p.A. ha indetto una procedura aperta (gara n.2011_057267 pubblicata sul GUCE 26.4.2011 e GURI 18.5.2011) per il rilascio di una garanzia a favore della BEI a garanzia delle obbligazioni nascenti in capo a Finpiemonte dal Prestito in oggetto. Detta garanzia dovrà essere irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda ed avere ad oggetto l'impegno della Banca Garante stessa di pagare alla Banca Europea degli Investimenti, contro semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e senza che sia necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, tutte le somme esigibili e dovute da Finpiemonte alla BEI in relazione al prestito.

Considerato che il "Programma 2011/2015 per le attività produttive"-basato sulla l.r. n.34/2004- prevede un'apposita misura di intervento denominata 'Accollo degli oneri finanziari in connessione con prestiti B.E.I. e Cassa Depositi e Prestiti'.

Considerato che Finpiemonte in data 10 giugno 2011 ha convocato per il giorno 28 giugno ore 11.30 un'assemblea ordinaria portante, tra l'altro, il seguente ordine del giorno: 1. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) dello Statuto Sociale, per l'assunzione da parte di Finpiemonte di un finanziamento di euro 100.000.000,00 dalla Banca Europea per gli Investimenti - "Prestito - Regione Piemonte Loan For Smes"; 2. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera a) dello Statuto Sociale, alla

variazione ed attuazione dei documenti di programmazione 2011-2013 e del Quadro degli investimenti in esito al prestito BEI di cui al punto 1).

Considerato che la Regione Piemonte aderisce alle finalità del Progetto Regione Piemonte Loan for Smes al fine esclusivo di supportare le PMI, e a tal fine intende autorizzare Finpiemonte a contrarre il prestito BEI, affidando conseguentemente alla stessa società, tutte le attività connesse all'attuazione del Progetto sopra descritto.

Considerato infine che a tal fine è necessario che la Regione Piemonte proceda alla sottoscrizione della *comfort letter*, per l'intera durata del Prestito, che attesta la partecipazione regionale al capitale di Finpiemonte e l'impegno a mantenerne il controllo societario.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, Finpiemonte S.p.A. ad sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 dalla Banca Europea per gli Investimenti – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs”, destinato esclusivamente al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte nel quadro dei programmi regionali descritti in premessa. Il contratto sarà sottoscritto alle condizioni tutte descritte nelle premesse ed articolate nel “Contratto di prestito tra la BEI e Finpiemonte”, che si allega *sub A* alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la Comfort Letter il cui testo si allega *sub B* alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Finanziarie di sottoscriverla;

3. di assicurare a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli oneri finanziari ed economici nascenti dalla sottoscrizione del prestito, nonché derivanti dalla concessione da parte di una Banca Garante, individuata da Finpiemonte, di una garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda avente ad oggetto l'impegno della Banca Garante stessa di pagare alla Banca Europea degli Investimenti, tutte le somme esigibili e dovute da Finpiemonte alla BEI in relazione al prestito, con la precisazione che i costi di cui alla garanzia fideiussoria saranno annualmente determinati ed evidenziati nell'ambito dei documenti di programmazione, sin d'ora stimati prudenzialmente in una somma pari ad € 6.000.000,00 per tutta la durata del Prestito;

4. di dare mandato alla Direzione Attività Produttive, di approvare con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all'attuazione del Progetto in oggetto, ed in particolare quanto segue:

– gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del prestito BEI, per l'utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai “programmi regionali” indicati nelle premesse e nel contratto allegato: Piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi; Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività II.1.3. – Misura 1; Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 -

Asse I - Attività I.1.3. e Attività I.2.2.; programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, previa approvazione scritta di BEI;

– il contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri finanziati con provvista BEI, nell'ambito del progetto in oggetto;

5. di disporre che i rientri dei finanziamenti regionali erogati alle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulla predetta misura "*Piano Straordinario per l'Occupazione - Asse IV, Misura IV.1, agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi*", siano destinati a costituire una riserva dedicata alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando, a tal fine Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo dei fondi stessi;

6. di autorizzare Finpiemonte ad utilizzare la predetta riserva regionale di cui al punto 6. anche per la copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dai finanziamenti con provvista BEI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della legge regione Piemonte 17/2007 e della DGR 8-9465 del 25/8/2008;

7. di autorizzare, in assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera a) del suo Statuto Sociale, Finpiemonte S.p.A. a variare ed attuare i documenti di programmazione 2011 – 2013 e il Quadro degli investimenti in esito al Prestito BEI di cui al punto 1, con facoltà di rinviare la determinazione delle variazioni di budget ad una successiva assemblea successiva alla sottoscrizione del contratto, alla determinazione degli oneri nascenti sull'anno 2011, alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di banca Garante.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMES

Contratto di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Finpiemonte S.p.A.

FRA:

la Banca europea per gli investimenti,
con sede in Lussemburgo, 100
Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Lussemburgo, rappresentata da </>,

(di seguito denominata, la “**Banca**”)

da una parte, e

la Finpiemonte S.p.A., soggetta a
direzione e coordinamento della
Regione Piemonte, con sede legale in
Galleria San Federico n.54, capitale
sociale euro 19.927.297,00 i.v., con
codice fiscale e numero di iscrizione
alle imprese di Torino (omissis), in
persona del Presidente e legale
rappresentante dottor Massimo Feira,
(omissis) domiciliato per la carica
presso la sede sociale, giusta
deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del _____ e
autorizzazione dell’Assemblea ordinaria
degli azionisti del _____,
rappresentata da </>,

(di seguito denominata, il “**Prenditore**”)

dall'altra parte,

PREMESSO:

- (1) che il Prenditore ha chiesto alla Banca un prestito di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) da destinare al finanziamento di investimenti realizzati da piccole e medie imprese (di seguito denominati i "**Beneficiari Finali**") nel quadro dei seguenti programmi regionali (di seguito denominati, i "**Programmi Regionali**"):
 - (i) piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
 - (ii) incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. POR 2007-2013. Asse II. Attività II.1.1. e Attività II.1.3.;
 - (iii) agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. POR 2007-2013. Asse I. Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
 - (iv) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii), previa approvazione scritta della Banca a insindacabile giudizio della Banca stessa; mediante la concessione di finanziamenti a medio/lungo termine nel territorio della Regione Piemonte, il tutto come meglio specificato nella comunicazione della Banca di cui alla successiva Premessa (4) (tali iniziative di seguito denominate "**Progetti**" ovvero singolarmente "**Progetto**"), rispondenti alle condizioni previste dell'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo Statuto della Banca;
- (2) che il finanziamento dei Progetti sarà realizzato mediante:
 - (i) esistenti accordi di convenzione fra il Prenditore e banche italiane già di gradimento della Banca (di seguito congiuntamente denominate "**Società Intermediarie**" e singolarmente "**Società Intermediaria**") che verranno integrati attraverso la sottoscrizione di apposite lettere, ivi incluse lettere di integrazione e modifica degli accordi di convenzione in essere per riflettere la provvista dei fondi da parte della Banca ed includere le obbligazioni relative all'intermediazione (di seguito congiuntamente denominati "**Accordi di Convenzione**"); e
 - (ii) la sottoscrizione di conseguenti contratti di finanziamento (di seguito denominati "**Contratti Dipendenti**" ovvero singolarmente "**Contratto Dipendente**") fra ciascuna Società Intermediaria ed i Beneficiari Finali;
- (3) che la Regione Piemonte è proprietaria di una partecipazione nel capitale sociale del Prenditore pari al 96.7% e i Progetti beneficeranno di contributi in conto interessi erogati dalla Regione Piemonte;
- (4) che la Banca comunicherà al Prenditore i criteri e le modalità da essa stabiliti per l'assegnazione, la riassegnazione ed il riutilizzo degli importi destinati al finanziamento dei singoli Progetti;
- (5) che, al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte dal Prenditore con il presente contratto (di seguito denominato, il "**Contratto**"), il Prenditore ha offerto di impegnarsi a che, per l'intera durata del prestito, una o più banche italiane o comunitarie ai sensi del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, per le quali la Banca abbia espresso per iscritto il proprio gradimento (ciascuna di seguito denominata, "**Garante**"), prestino garanzia a favore della Banca, con separato atto, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7.01 (di seguito denominato "**Contratto di Garanzia**"); resta inteso che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Garanzia, il Credit Rating del Garante quale pubblicato da (a) Standard and Poor's Ratings Group, (b) Fitch Ratings Limited e (c) Moody's Investors Services, Inc. sarà pari o superiore, rispettivamente, a A-/A-/A3;
- (6) che gli organi deliberanti della Banca hanno approvato e autorizzato il finanziamento dei Progetti di cui al presente Contratto subordinatamente al rilascio da parte della Regione Piemonte di una Comfort Letter (come di seguito definita);

- (7) che, in considerazione di quanto sopra, la Banca ha deciso di concedere al Prenditore tale prestito pari ad euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), da destinare esclusivamente ai Progetti promossi da Beneficiari Finali finanziati per il tramite del Prenditore e delle Società Intermediarie secondo quanto indicato nelle Premesse (1) e (2);
- (8) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione Europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le politiche applicabili dell'Unione Europea; e
- (9) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati. La Banca ha pertanto elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini europei in generale, garantendo loro l'accesso alle informazioni che possono aiutarli a comprendere la sua *governance* e la sua strategia, nonché le sue politiche, attività e prassi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

(a) Interpretazione

- (i) Nel presente Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse e Schede sono da intendersi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- (ii) Nel presente Contratto i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in vigore.
- (iii) Nel presente Contratto i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in alcun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.

(b) Definizioni

Nel presente Contratto:

“**Accordi di Convenzione**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (2).

“**Agenzia di Rating**” indica ciascuna delle seguenti agenzie: (a) Standard and Poor's Ratings Group, (b) Fitch Ratings Limited e (c) Moody's Investors Services, Inc. ed i loro rispettivi successori.

“**Ambiente**” indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.

“**Autorizzazione Ambientale**” indica qualsiasi permesso, licenza, autorizzazione, consenso o altro tipo di approvazione richiesta dalla Normativa Ambientale.

“**Beneficiari Finali**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (1).

“**Comfort Letter**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.04.

“**Comunicazione di Erogazione**” indica una comunicazione dalla Banca al Prenditore ai sensi del e in conformità con l'Articolo 1.02C.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” indica una comunicazione scritta da parte del Prenditore che specifichi, fra l'altro, l'Importo del Rimborso Anticipato e la Data del Rimborso Anticipato conformemente all'Articolo 4.02A.

“**Contratto**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (2).

“**Contratto Dipendente**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (2).

“**Contratto di Garanzia**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (5).

“**Controversia Ambientale**” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

“**Credit Rating**” indica ciascuno dei seguenti *rating* attribuiti da un’Agenzia di Rating in riferimento al Garante:

- (a) il *Long Term Issuer Credit Rating* definito come tale da Standard and Poor's Rating Group o dal suo successore;
- (b) il *Long Term Issuer Default Rating* definito come tale da Fitch Ratings Limited o dal suo successore; o
- (c) il *Long Term Issuer Rating* definito come tale da Moody's Investor Services, Inc. o dal suo successore,

ovvero ogni espressione equivalente che contraddistingua il *rating* attribuito da un’Agenzia di Rating al debito più recente a lungo o medio termine, non subordinato e non garantito, del Garante, a prescindere dalla definizione datane, ma escludendo in ogni caso qualsiasi *rating* qualificato coi termini “*National Scale*”, “*NSR*”, “*Local*”, “*Local Currency*”, “*Domestic*” o “*Domestic Currency*”.

“**Credito**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.01.

“**Data del Rimborso Anticipato**” indica la data, la quale dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone di effettuare il rimborso anticipato di un Importo del Rimborso Anticipato.

“**Data di Erogazione Prevista**” indica la data in cui è prevista l’erogazione di una Tranche conformemente all’Articolo 1.02C.

“**Data di Pagamento**” indica 30 giugno e 31 dicembre fino alla Data di Scadenza, fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, “**Data di Pagamento**” indicherà:

- (a) in caso di Tranche a Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.01; e
- (b) in caso di Tranche a Tasso Variabile, l’eventuale Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo dello stesso mese solare, oppure, in assenza, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.01.

“**Data di Scadenza**” indica l’ultima data di rimborso di una Tranche, determinata come disposto all’Articolo 4.01(b)(iv).

“**Data Finale di Assegnazione**” indica il 31 dicembre 2012.

“**Data Finale di Disponibilità**” indica il 31 dicembre 2012.

“**EURIBOR**” ha il significato indicato nella Scheda B.

“**Evento di Disfunzione**” indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione necessari, in ogni caso, affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo alla parte in questione:
 - (i) di adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
 - (ii) di comunicare con le altre parti,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dalla stessa parte le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

“Evento di Disfunzione dei Mercati”, indica, con riferimento ad una specifica Tranche Comunicata, la situazione in cui:

- (a) secondo il ragionevole giudizio della Banca, siano in essere circostanze eccezionali che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;
- (b) secondo il giudizio della Banca, non siano disponibili le fonti di finanziamento abituali per finanziare una determinata Tranche nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Tranche;
- (c) rispetto a una Tranche il cui interesse è pagabile a un Tasso Variabile:
 - (A) il costo sostenuto dalla Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento, stabilito dalla Banca stessa, per un periodo pari al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di una Tranche (cioè sul mercato monetario), sarebbe superiore all'EURIBOR applicabile;
ovvero
 - (B) la Banca determini che non esistono mezzi adeguati e idonei per determinare l'EURIBOR applicabile relativo alla valuta della Tranche ovvero che non è possibile determinare l'EURIBOR applicabile in conformità con la definizione contenuta nella Scheda B.

“Evento di Mutamento del Controllo” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(2).

“Evento di Mutamento Normativo” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(3).

“Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato” indica ciascuna delle circostanze di cui all'Articolo 4.03A, con l'eccezione dell'evento indicato all'Articolo 4.03A(1).

“Evento di Perdita di Rating” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.02, in conformità al quale è determinato.

“Garante” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (5).

“Giorno Lavorativo” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro normale attività in Lussemburgo e in Italia.

“Giorno Lavorativo di Riferimento” indica un giorno che sia un giorno TARGET.

“Gravame” indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro contratto o accordo o diritto avente un simile effetto.

“Importo del Rimborso Anticipato” indica l'importo di una Tranche che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.02A.

“Modello di Rendiconto” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.05(b).

“Mutamento Sostanziale Pregiudizievole” indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di uno qualunque dei Gravami costituiti a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto.

“Normativa Ambientale” indica:

- (a) diritto, norme e principi dell'UE;

- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

“**Parti**” indica la Banca ed il Prenditore.

“**Periodo di Assegnazione**” indica il periodo che intercorre tra la data di stipula del presente Contratto e la Data Finale di Assegnazione.

“**Periodo di Riferimento del Tasso Variabile**” indica ogni periodo compreso fra una Data di Pagamento e quella immediatamente successiva; il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di una certa Tranche avrà inizio alla data di erogazione della stessa Tranche.

“**Prestito**” indica l'importo complessivo delle Tranche erogate di volta in volta dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

“**Progetto**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Programmi Regionali**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Quota Libera**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.02A.

“**Richiesta di Erogazione**” indica una comunicazione sostanzialmente secondo il modello di cui alla Scheda A.

“**Società Intermediaria**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (2).

“**Spread**” indica lo *spread* fisso rispetto all'EURIBOR (o in eccesso o in difetto) determinato dalla Banca e comunicato al Prenditore nella relativa Comunicazione di Erogazione.

“**Tasso di Reimpiego**” indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato, il Tasso Fisso in vigore il giorno del calcolo dell'indennizzo per i prestiti a tasso fisso denominati nella stessa valuta e aventi gli stessi termini per il pagamento degli interessi e le stesse modalità di rimborso fino alla Data di Scadenza di tale Tranche. Per i casi in cui il periodo è più breve di 48 mesi (ovvero 36 mesi in assenza di un rimborso di capitale durante tale periodo), verrà utilizzato l'equivalente del tasso del mercato monetario che più gli corrisponda, ossia l'EURIBOR diminuito dello 0,125% (12,5 punti base) per periodi fino a 12 (dodici) mesi. Per periodi compresi fra 13 e 36/48 mesi, a seconda dei casi, si applica il punto di offerta sui tassi swap pubblicati da InterCapital su Reuters per la relativa valuta e osservati dalla Banca al momento del calcolo.

“**Tasso Fisso**” indica un tasso d'interesse annuale determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, denominati nella valuta della Tranche cui tale tasso si applica e aventi termini equivalenti in termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

“**Tasso Variabile**” indica un tasso di interesse variabile con *spread* fisso, ossia un tasso d'interesse annuale eguale all'EURIBOR, maggiorato o diminuito dello Spread, calcolato dalla Banca per ogni successivo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

“**Termine di Accettazione**” relativo ad una comunicazione significa:

- (a) le 16h00, ora di Lussemburgo, della data di ricezione, se la comunicazione è ricevuta entro le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo; oppure
- (b) le 11h00 ora di Lussemburgo del Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se la comunicazione è ricevuta dopo le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo o se è ricevuta in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo.

“**Tranche**” indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto.

“**Tranche Comunicata**” indica una Tranche riguardo alla quale la Banca abbia emesso una Comunicazione di Erogazione.

“**Tranche a Tasso Fisso**” indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Fisso.

“**Tranche a Tasso Variabile**” indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Variabile.

ARTICOLO 1

Credito, Assegnazione ed Erogazioni

1.01 Importo del Credito

Col presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un ammontare di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) destinato al finanziamento dei Progetti per il tramite del Prenditore (di seguito denominato, il “**Credito**”).

1.02 Modalità di Erogazione ed Assegnazione del Credito

1.02A Tranche

Il Credito sarà erogato dalla Banca in non più di 5 (cinque) Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a meno che sia pari all'intero ammontare del Credito non ancora erogato.

Il Credito, salvo quanto previsto al sesto e al settimo comma del presente Articolo 1.02A, sarà progressivamente assegnato entro la Data Finale di Assegnazione (salvo proroghe che la Banca potrà concedere o meno a proprio insindacabile giudizio) nel modo di seguito descritto.

Il Credito potrà essere utilizzato:

- (a) per il finanziamento di Progetti aventi costo individuale massimo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00); e
- (b) per il finanziamento fino al 100% dei costi di ciascun Progetto promosso da Beneficiari Finali, fermo restando il limite di importo massimo finanziabile per ciascun Progetto pari a euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00).

I Progetti dovranno presentare caratteristiche tali da giustificare l'intervento della Banca in conformità ai criteri ed alle modalità da essa comunicati ai sensi delle Premesse del presente Contratto.

La Banca comunicherà al Prenditore la quota del Credito assegnata al finanziamento di ciascun Progetto approvato.

In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo quinto dell' Articolo 1.02A, il Prenditore ha peraltro la facoltà di utilizzare il Credito, fino ad un importo massimo su base rotativa di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) (di seguito denominato, la “**Quota Libera**”) per effettuare, in via autonoma, assegnazioni a favore di Progetti i quali presentino le caratteristiche all'uopo previste nelle Premesse del presente Contratto. In ogni momento, l'importo erogato a titolo di Quota Libera in relazione a Progetti non ancora approvati dalla Banca, non potrà, quindi, superare euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Resta inteso che la Quota Libera sarà nuovamente disponibile per successive erogazioni non appena la Banca abbia approvato le assegnazioni degli importi erogati ai sensi del presente paragrafo sesto dell'Articolo 1.02A effettuate in via autonoma dal Prenditore.

Nel corso dei tre mesi successivi ad ogni erogazione a titolo di Quota Libera, il Prenditore dovrà provvedere ad utilizzare gli importi erogati assegnandone l'ammontare a specifici Progetti e darne tempestiva comunicazione scritta alla Banca nei termini e secondo le modalità previste al successivo Articolo 6.05(a).

Al momento di ciascuna Richiesta di Erogazione l'importo dell'erogazione richiesta sommato a quello delle erogazioni effettuate in precedenza ai sensi del presente Contratto non potrà eccedere l'insieme dell'importo del Credito (i) assegnato per il finanziamento di Progetti da effettuarsi a mezzo di Contratti Dipendenti e (ii) utilizzato a titolo di Quota Libera.

La Banca erogherà il Credito secondo i termini e le modalità previsti all' Articolo 1.02 e sulla base di assegnazioni effettuata in via autonoma dal Prenditore in favore di Progetti

promossi dai Beneficiari Finali per il finanziamento da parte delle Società Intermediarie da effettuarsi a mezzo di Contratti Dipendenti.

1.02B Richiesta di Erogazione

- (a) Il Prenditore può presentare alla Banca una Richiesta di Erogazione per ottenere l'erogazione di una Tranche, che dovrà essere ricevuta dalla Banca non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data Finale di Disponibilità. La Richiesta di Erogazione dovrà essere nella forma definita nella Scheda A, e dovrà specificare:
- (i) l'ammontare della Tranche;
 - (ii) la data di erogazione richiesta per la Tranche; la data così indicata deve essere un Giorno Lavorativo di Riferimento che cade almeno 15 (quindici) giorni dopo la data della Richiesta di Erogazione e non oltre la Data Finale di Disponibilità, fermo restando comunque che la Banca può effettuare l'erogazione della Tranche anche in una data successiva, fino a 4 (quattro) mesi di calendario a partire dalla data della Richiesta di Erogazione;
 - (iii) se la Tranche sia una Tranche a Tasso Fisso o una Tranche a Tasso Variabile, in ciascun caso conformemente alle relative disposizioni dell'Articolo 3.01;
 - (iv) i termini scelti per il rimborso del capitale della Tranche, in conformità all'Articolo 4.01;
 - (v) la prima e l'ultima data scelta per il rimborso del capitale della Tranche;
 - (vi) il codice IBAN (o il formato appropriato, secondo le pratiche bancarie locali) e lo SWIFT BIC del conto bancario sul quale dovrà essere effettuato il versamento della Tranche conformemente all'Articolo 1.02E; e
 - (vii) l'ammontare richiesto a titolo di Quota Libera, precisandone la durata ed il rispettivo periodo di preammortamento in conformità con quanto previsto al successivo Articolo 4.01.
- (b) Qualora la Banca, in seguito a una richiesta del Prenditore, abbia fornito a questi, prima della presentazione della Richiesta di Erogazione, una quotazione non vincolante di tasso d'interesse fisso o di *spread* applicabile alla Tranche, il Prenditore può altresì, a sua discrezione, specificare nella Richiesta di Erogazione tale quotazione, vale a dire:
- (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il tasso d'interesse fisso precedentemente quotato dalla Banca; o
 - (ii) in caso di una Tranche a Tasso Variabile, lo *spread* precedentemente quotato dalla Banca,
- applicabile alla Tranche fino alla Data di Scadenza.
- (c) Ogni Richiesta di Erogazione sarà accompagnata da idonea documentazione circa i poteri dei soggetti autorizzati a firmarla e dallo specimen di firma di tali soggetti ovvero una dichiarazione del Prenditore che non sono avvenuti cambiamenti in relazione ai poteri dei soggetti autorizzati a firmare le Richieste di Erogazione ai sensi del presente Contratto come documentati in precedenza.
- (d) Fatto salvo l'Articolo 1.02C paragrafi (b) e (c), ogni Richiesta di Erogazione è irrevocabile.

1.02C **Comunicazione di Erogazione**

- (a) Se la Richiesta di Erogazione è conforme al presente Articolo 1.02, non meno di 10 (dieci) giorni prima della proposta Data di Erogazione Prevista per una determinata Tranche la Banca consegnerà al Prenditore una Comunicazione di Erogazione, che indicherà:
- (i) l'ammontare della Tranche, specificando l'importo da erogare a titolo di Quota Libera;
 - (ii) la Data di Erogazione Prevista;
 - (iii) la base del tasso d'interesse per la Tranche;
 - (iv) la prima Data di Pagamento degli interessi;
 - (v) i termini di rimborso del capitale della Tranche;
 - (vi) la prima e l'ultima data per il rimborso del capitale della Tranche;
 - (vii) le Date di Pagamento applicabili alla Tranche; e
 - (viii) per una Tranche a Tasso Fisso, il Tasso Fisso e per una Tranche a Tasso Variabile, lo Spread.
- (b) Se uno o più degli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione non riflette l'elemento corrispondente, se presente, nella Richiesta di Erogazione, il Prenditore può, una volta ricevuta la Comunicazione di Erogazione, revocare la Richiesta di Erogazione tramite comunicazione scritta alla Banca, dariceversi non oltre le 12:00, ora di Lussemburgo, del Giorno Lavorativo successivo, in seguito alla quale la Richiesta di Erogazione e la Comunicazione di Erogazione perderanno efficacia. Se il Prenditore non ha revocato per iscritto la Richiesta di Erogazione entro tali termini, tutti gli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione saranno considerati come accettati dallo stesso.
- (c) Qualora il Prenditore non abbia indicato il tasso d'interesse nella Richiesta di Erogazione e il tasso d'interesse comunicato dalla Banca per la Tranche a Tasso Fisso ovvero per la Tranche a Tasso Variabile ai sensi del precedente Articolo 1.02C(a)(viii) sia superiore al tasso *swap* di offerta prevalente sul mercato dei capitali per l'euro, della durata più prossima a quella del prestito oggetto dell'erogazione considerata, calcolato il giorno della Comunicazione di Erogazione ed aumentato della metà, il Prenditore stesso ha inoltre la facoltà, da esercitarsi con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo (b), di revocare la Richiesta di Erogazione relativamente alla Tranche a Tasso Fisso ovvero Tranche a Tasso Variabile.
- (d) Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo (c), se il Prenditore ha presentato alla Banca una Richiesta di Erogazione in cui non ha specificato il tasso d'interesse fisso o lo spread come previsto dall'Articolo 1.02B(b), si riterrà che il Prenditore abbia preventivamente accettato la determinazione da parte della Banca del tasso fisso o dello spread come successivamente specificato nella Comunicazione di Erogazione.

1.02D **Riduzione e riassegnazione**

- (a) Fino alla Data Finale di Assegnazione, il Prenditore ha facoltà di proporre la riassegnazione, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 02A del presente Articolo 1, degli importi che si fossero eventualmente resi disponibili per riduzione o annullamento da parte del Prenditore di assegnazioni precedentemente approvate dalla Banca; scaduto tale termine, il Prenditore procederà, ai sensi del successivo Articolo 6.04, al riutilizzo ovvero il Prenditore procederà all'estinzione anticipata, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4.02, dell'eventuale eccedenza delle somme erogate dalla Banca rispetto all'importo del Prestito definitivamente assegnato ed erogato ai Beneficiari Finali.

- (b) Limitatamente ai Progetti finanziati mediante il Credito erogato a valere sulla Quota Libera, fino alla Data Finale di Assegnazione, il Prenditore ha facoltà di utilizzare, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 02A del presente Articolo 1, gli importi erogati a titolo di Quota Libera; scaduto tale termine il Prenditore procederà all'estinzione anticipata dell'importo da esso non utilizzato, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4.02.

1.02E **Conto bancario per l'erogazione**

Ogni erogazione verrà effettuata sul conto bancario del Prenditore da questi comunicato per iscritto alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima della Data di Erogazione Prevista (col codice IBAN o con le coordinate bancarie necessarie secondo le pratiche bancarie locali). Il Prenditore riconosce che i versamenti su tale conto costituiranno erogazioni ai sensi del presente Contratto come se fossero stati effettuati sul proprio conto bancario.

Per ogni Tranche può essere specificato un solo conto.

Resta inteso che gli importi erogati dalla Banca sul conto bancario del Prenditore individuato ai sensi del presente articolo 1.02E, primo paragrafo, saranno successivamente allocati dal Prenditore su conti bancari riferiti ai relativi Programmi Regionali.

1.03 **Valuta dell'erogazione**

La Banca verserà ogni erogazione in euro.

1.04 **Condizioni per le erogazioni**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ogni Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02, compresa la prima Tranche, è sospensivamente condizionata a che, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per la Tranche proposta, il Prenditore abbia effettivamente dichiarato e garantito alla Banca, in termini soddisfacenti per la Banca stessa che, alla relativa Data di Erogazione Prevista:

- (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.10 siano corrette in tutti gli aspetti;
- (ii) non si sia verificato né permanga senza che vi sia stato posto rimedio ovvero senza che sia stato rinunciato, alcun evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito a una comunicazione prevista dal presente Contratto:
 - (A) uno degli eventi di cui all'Articolo 10.01 e/o 10.02 e/o 10.03, ovvero
 - (B) un evento di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 4.03;
- (iii) non si sia verificato alcun evento o circostanza che, con il mero trascorrere del tempo, possa dar luogo a un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla situazione che era esistente alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (iv) non vi sia stata nessuna modifica sostanziale in relazione alla quale il Prenditore si è impegnato a darne comunicazione ai sensi dell'Articolo 8.01, a meno che previamente comunicata alla Banca; e
- (v) non si sia in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o contenzioso amministrativo né il Prenditore sia a conoscenza del fatto che tale attività sia stata minacciata o sia pendente nei confronti del Prenditore dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussista nei confronti del Prenditore un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02 è sospensivamente condizionata altresì a che, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per la Tranche:

- (i) la Banca abbia fornito per iscritto al Prenditore il proprio consenso relativamente ai modelli contrattuali da utilizzarsi per gli Accordi di Convenzione;
- (ii) la Banca abbia ricevuto, in originale, un esemplare del Contratto di Garanzia validamente sottoscritto dal Garante, in conformità a quanto più precisamente previsto all'Articolo 7.01;
- (iii) la Banca abbia ricevuto, in originale o in copia resa conforme all'originale da notaio, idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, la validità e l'efficacia dell'intervento dei rappresentanti del Garante nel suddetto Contratto di Garanzia;
- (iv) la Banca abbia ricevuto una *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte, valida, efficace e vincolante per l'intera durata del Prestito, in forma e sostanza e a termini e condizioni conformi al testo di cui alla Scheda D allegata al presente Contratto (di seguito denominata, "**Comfort Letter**");
- (v) la Banca abbia ricevuto, in originale o in copia resa conforme all'originale da notaio, idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera soddisfacente per la Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, la validità e l'efficacia dell'intervento dei rappresentanti della Regione Piemonte nella Comfort Letter;
- (vi) la Banca abbia ricevuto evidenza, soddisfacente per la Banca, che la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dagli organi societari del Prenditore e che i soggetti firmatari del Contratto in nome e per conto del Prenditore sono debitamente autorizzati a sottoscriverlo.

1.05 Rinvio dell'erogazione

1.05A Motivi del rinvio

Dietro richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinverrà in tutto o in parte l'erogazione di qualsiasi Tranche Comunicata ad una data indicata dal Prenditore, compresa in un periodo massimo di 6 (sei) mesi calcolati a partire dalla Data di Erogazione Prevista. In tal caso, il Prenditore sarà tenuto a corrispondere alla Banca una commissione per il rinvio di cui al seguente Articolo 1.05B.

Ogni richiesta di rinvio avrà effetto in riferimento a una Tranche solo se effettuata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista.

Se anche una sola delle condizioni di cui all'Articolo 1.04 non è stata soddisfatta alla data prevista per tale condizione e alla relativa Data di Erogazione Prevista, e la Banca ritiene che non sarà soddisfatta, la relativa erogazione sarà rinviata alla data concordata fra la Banca e il Prenditore e non antecedente 5 (cinque) Giorni Lavorativi la data in cui siano state soddisfatte le condizioni dell'erogazione.

1.05B Commissione di rinvio

Se l'erogazione di una Tranche Comunicata è rinviata, dietro richiesta del Prenditore ovvero a causa del mancato adempimento delle condizioni di erogazione, il Prenditore, su richiesta della Banca, sarà tenuto a corrispondere una commissione, calcolata sulla porzione di erogazione rinviata. Tale commissione maturerà dalla Data di Erogazione Prevista alla data di effettiva erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione della Tranche Comunicata, in conformità al presente Contratto, a un tasso eguale a **R1** meno **R2**, laddove:

"**R1**" indica il tasso d'interesse che si sarebbe applicato di volta in volta a norma dell'Articolo 3.01 e della relativa Comunicazione di Erogazione, se la Tranche fosse stata erogata alla Data di Erogazione Prevista; e

“R2” indica l’EURIBOR diminuito dello 0,125% (12,5 punti base); fermo restando che allo scopo di determinare l’EURIBOR in riferimento al presente Articolo 1.05, i relativi periodi previsti nella Scheda B saranno costituiti da periodi successivi di 1 (un) mese a partire dalla Data di Erogazione Prevista.

Inoltre, la commissione:

- (a) sarà calcolata usando il sistema di conteggio dei giorni applicabile a R1;
- (b) qualora R2 sia superiore a R1, sarà fissato a zero; e
- (c) sarà pagabile in conformità all’Articolo 1.08.

1.05C **Cancellazione dell’erogazione rinviata per 6 (sei) mesi**

La Banca può, previa comunicazione scritta al Prenditore, cancellare un’erogazione che sia stata rinviata ai sensi dell’Articolo 1.05A per più di 6 (sei) mesi complessivi. L’importo cancellato resterà disponibile per essere erogato a norma dell’Articolo 1.02.

1.06 **Cancellazione e sospensione**

1.06A **Diritto del Prenditore di cancellare**

Il Prenditore ha il diritto, in qualsiasi momento, di cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la porzione di Credito non ancora erogata, mediante comunicazione scritta alla Banca. Tuttavia, tale comunicazione non avrà effetto in relazione a una Tranche Comunicata la cui Data di Erogazione Prevista cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi all’invio di tale comunicazione.

1.06B **Diritto della Banca di sospendere e cancellare**

La Banca ha il diritto, con comunicazione scritta al Prenditore, in qualsiasi momento e con effetto immediato, di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la porzione di Credito non ancora erogata qualora:

- (i) si sia verificato un evento o circostanza di cui agli Articoli 4.03A ovvero 10.01, 10.02 e/o 10.03, ovvero un evento o circostanza che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito a una comunicazione prevista dal presente Contratto, possa dar luogo a un evento di cui all’Articolo 4.03A o a uno degli eventi di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e/o 10.03; ovvero
- (ii) se si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.

Ciascuna sospensione durerà fino alla data in cui la Banca termini la sospensione o cancelli l’importo sospeso.

1.06C **Commissione di sospensione e cancellazione di un’erogazione**

1.06C(1) **SOSPENSIONE**

Qualora la Banca sospenda una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell’Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03, il Prenditore deve corrispondere alla Banca una commissione calcolata secondo quanto disposto dall’Articolo 1.05B.

1.06C(2) **CANCELLAZIONE**

Qualora, ai sensi dell’Articolo 1.06A, il Prenditore cancelli:

- (a) una Tranche Comunicata a Tasso Fisso, deve corrispondere alla Banca una commissione calcolata secondo quanto disposto dall’Articolo 4.02B(1);
- (b) una Tranche Comunicata a Tasso Variabile o una qualsiasi parte del Credito diversa da una Tranche Comunicata, nessuna commissione è dovuta.

Qualora la Banca cancelli una Tranche a Tasso Fisso che sia una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'Articolo 1.05C, il Prenditore deve corrispondere alla Banca un indennizzo calcolato secondo quanto disposto dall'Articolo 4.02. Qualora la Banca cancelli una Tranche Comunicata al verificarsi di un evento di cui agli Articoli 10.01, 10.02 o 10.03, il Prenditore deve corrispondere alla Banca un indennizzo calcolato ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 10.06. Fatta eccezione per le ipotesi che precedono, nessun indennizzo è dovuto qualora la Banca cancelli una Tranche.

Ciascun indennizzo sarà calcolato sull'assunto che l'importo cancellato sia stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della relativa comunicazione di cancellazione.

1.07 Cancellazione successiva alla scadenza del Credito

In ogni momento successivo alla Data Finale di Disponibilità, la Banca può, con comunicazione al Prenditore e senza che sorga responsabilità per l'una o l'altra parte, cancellare l'importo del Credito per il quale nessuna Richiesta di Erogazione sia stata effettuata ai sensi dell'Articolo 1.02C.

1.08 Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06 sono pagabili in euro entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi periodo più lungo specificato nella richiesta della Banca.

ARTICOLO 2

Il Prestito

2.01 Importo del Prestito

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.03.

2.02 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri pagabili in riferimento a ogni Tranche saranno corrisposti al Prenditore in euro.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati in euro.

2.03 Conferma della Banca

Entro 10 (dieci) giorni dall'erogazione di ciascuna Tranche, la Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.01, se del caso, specificando la data dell'erogazione, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Tranche.

ARTICOLO 3

Interessi

3.01 Tasso d'interesse

3.01A Tranche a Tasso Fisso

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'ammontare erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Fisso sulla base del Tasso Fisso, con scadenza semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva a quella in cui è stata effettuata l'erogazione della Tranche.

Se il periodo che intercorre tra la data in cui l'erogazione è stata effettuata e la prima Data di Pagamento è di 15 giorni o inferiore, allora il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla seguente Data di Pagamento.

Gli interessi saranno calcolati sulla base dell'Articolo 5.01(a) a un tasso annuale coincidente col Tasso Fisso.

3.01B Tranche a Tasso Variabile

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'ammontare erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Variabile sulla base del Tasso Variabile, con scadenza semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva a quella in cui è stata effettuata l'erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la data dell'erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, allora il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla seguente Data di Pagamento.

La Banca comunicherà il Tasso Variabile al Prenditore entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data d'inizio di ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

Qualora ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06, l'erogazione di una qualsiasi Tranche a Tasso Variabile abbia luogo in un momento successivo alla Data di Erogazione Prevista, l'EURIBOR applicabile al primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile dovrà essere determinato come se tale erogazione avesse avuto luogo alla Data di Erogazione Prevista.

Gli interessi saranno calcolati in riferimento a ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile secondo quanto previsto dall'Articolo 5.01(b).

3.02 Interessi di mora

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione all'Articolo 3.01, gli interessi matureranno su ogni somma dovuta e non pagata ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta, a un tasso annuale pari all'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base) e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini di determinare l'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.02, i periodi relativi ai sensi della Scheda B saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

Tuttavia, l'interesse su ogni somma dovuta e non pagata su una Tranche a Tasso Fisso sarà calcolato ad un tasso annuale pari al tasso di cui all'Articolo 3.01A maggiorato dello 0,25% (25 punti base) qualora tale tasso annuale superi, in relazione al relativo periodo, il tasso specificato nel paragrafo precedente.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta diversa da quella del Prestito, si applicherà un tasso annuale rappresentato dal relativo tasso interbancario generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

3.03 Evento di Disfunzione dei Mercati

Se in qualsiasi momento compreso fra la data di emissione di una Comunicazione di Erogazione da parte della Banca in riferimento a una Tranche, e la data corrispondente a due Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista, si produce un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca può comunicare al Prenditore che la presente disposizione è entrata in vigore. In tal caso, il tasso d'interesse applicabile alla Tranche Comunicata fino alla Data di Scadenza sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse ragionevolmente stabilito dalla Banca. Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sopporterà gli oneri da ciò derivanti, se ve ne sono, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e il Credito corrispondente resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02B. Se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le parti concordano che essa e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per entrambi.

In ciascun caso lo Spread o il Tasso Fisso precedentemente comunicati dalla Banca nella Comunicazione di Erogazione non saranno più applicabili.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.01 Rimborso normale

Rimborso rateale

- (a) Il Prenditore rimborserà ogni Tranche in rate alle Date di Pagamento specificate nella relativa Comunicazione di Erogazione in conformità del piano di ammortamento consegnato ai sensi dell'Articolo 2.03.
- (b) Ogni piano di ammortamento sarà redatto sulla base dei seguenti elementi:
 - (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il rimborso verrà effettuato tramite rate semestrali uguali per capitale ovvero tramite rate costanti per capitale ed interessi;
 - (ii) nel caso di una Tranche a Tasso Variabile, il rimborso verrà effettuato tramite rate semestrali costanti per capitale;
 - (iii) la prima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Erogazione Prevista e non oltre la prima Data di Pagamento immediatamente successiva al terzo anniversario della Data di Erogazione Prevista per la Tranche in questione; e
 - (iv) l'ultima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 4 (quattro) anni e non oltre 12 (dodici) anni per ciascuna Tranche dalla relativa Data di Erogazione Prevista.

4.02 Rimborso anticipato volontario

4.02A Opzione di rimborso anticipato

Senza pregiudizio di quanto previsto dagli Articoli 4.02B, 4.02C e 4.04, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, assieme agli interessi maturati e agli indennizzi, se ve ne sono, previo invio di una Comunicazione di Rimborso Anticipato con un minimo di 1 (un) mese di preavviso, la quale specifichi l'Importo del Rimborso Anticipato e la Data del Rimborso Anticipato.

Senza pregiudizio di quanto previsto dall'Articolo 4.02C, la Comunicazione di Rimborso Anticipato sarà vincolante e irrevocabile.

4.02B Indennizzo di rimborso anticipato

4.02B(1) TRANCHE A TASSO FISSO

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, esso deve corrispondere alla Banca alla Data del Rimborso Anticipato un indennizzo pari all'attuale valore (in tale data) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi che sarebbero maturati sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato e la Data di Scadenza, se non fosse intervenuto il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che sarebbero maturati in quel periodo, se fossero stati calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

4.02B(2) TRANCHE A TASSO VARIABILE

Il Prenditore può rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile a ogni Data di Pagamento rilevante, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

4.02C Modalità di rimborso anticipato

La Banca comunicherà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, l'Importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione ad esso e l'indennizzo da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.02B o, a seconda dei casi, l'assenza di un indennizzo da pagare.

Non oltre il Termine di Accettazione, il Prenditore comunicherà alla Banca alternativamente che:

- (a) conferma la Comunicazione di Rimborso Anticipato nei termini specificati dalla Banca; o
- (b) ritira la Comunicazione di Rimborso Anticipato.

Se il Prenditore dà la conferma ai sensi della precedente lettera (a), dovrà effettuare il rimborso anticipato. Se il Prenditore ritira la Comunicazione di Rimborso Anticipato o non la conferma nei termini stabiliti, non potrà effettuare il rimborso anticipato. Salvo che nei casi suddetti, la Comunicazione di Rimborso Anticipato è vincolante e irrevocabile.

Il Prenditore, contestualmente al rimborso anticipato, dovrà corrispondere gli interessi maturati e l'indennizzo maturato, se dovuto, sull'Importo del Rimborso Anticipato.

L'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato pro rata su ciascuna rata non ancora rimborsata.

4.03 Rimborso anticipato obbligatorio

4.03A Cause di rimborso anticipato

4.03A(1) PARI PASSU IN un Finanziamento non BEI

Se il Prenditore procede volontariamente al rimborso anticipato (onde evitare dubbi, per rimborso anticipato si intende anche la cancellazione o il ri-acquisto, ove applicabili), in tutto o in parte, di qualsiasi altro Finanziamento non BEI e:

- tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito che abbia una termine finale non anteriore al termine finale non ancora scaduto del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente;
- in seguito a tale rimborso anticipato il Prestito erogato e non ancora rimborsato rappresenta più del 40% dell'importo complessivo dei Finanziamenti non BEI erogati al Prenditore e non ancora rimborsati,

la Banca può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito. La proporzione del Prestito di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.

Il Prenditore eseguirà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, che non cadrà prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente articolo, la definizione "**Finanziamento non BEI**" comprende ogni prestito, (con esclusione del Prestito), strumenti di credito ovvero ogni forma d'indebitamento finanziario od ogni obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore per un periodo superiore a 3 (tre) anni.

Resta inteso che il presente articolo 4.03A(1) non trova applicazione ai rimborsi anticipati effettuati a valere su una linea di credito rotativa (salvo nel caso in cui la stessa sia cancellata).

4.03A(2) MUTAMENTO DEL CONTROLLO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento del Controllo. In qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Inoltre, se il Prenditore ha informato la Banca che un Evento di Mutamento del Controllo è prossimo a verificarsi, o se la Banca ha fondati motivi di ritenere che sia così, la Banca può chiedere di consultarsi col Prenditore. Tali consultazioni devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte della Banca. A partire dalla prima data tra (a) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo la data di tale richiesta di consultazione, e (b) successivamente alla data di tale richiesta, qualunque data in cui si verifichi l'Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, che non cada prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente Articolo:

- (a) un "**Evento di Mutamento del Controllo**" si produce se (i) un soggetto o un gruppo di soggetti agendo di concerto acquisiscono il controllo del Prenditore o (ii) la Regione Piemonte cessa di detenere una partecipazione superiore al 75% del capitale sociale del Prenditore;
- (b) per "**agire di concerto**" s'intende agire coordinatamente in esecuzione di un accordo o intesa (formali o non formali); e
- (c) per "**controllo**" s'intende il potere di indirizzare la gestione e le politiche di un'entità, sia esso attraverso la detenzione del capitale avente diritto di voto, per mezzo di un contratto o altrimenti, nonché il significato a tale termine attribuito dall'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed il verbo "**controllare**" sarà interpretato di conseguenza.

4.03A(3) MUTAMENTO NORMATIVO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca.

Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga che gli effetti dell'Evento di Mutamento Normativo non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per "**Evento di Mutamento Normativo**" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto.

4.03A(4) MANCATO UTILIZZO DEL PRESTITO

In caso di mancato utilizzo totale o parziale del Prestito da parte del Prenditore entro tre mesi dalla data della relativa erogazione della Banca al Prenditore, ovvero nel caso in cui somme erogate in virtù del presente Contratto si rendessero per qualsiasi motivo nuovamente disponibili e non fossero tempestivamente riutilizzate ai sensi dell'Articolo 6.04, il Prenditore stesso dovrà darne comunicazione alla Banca, e questa avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito, limitatamente all'importo oggetto dell'erogazione non utilizzato ovvero delle somme non riutilizzate che non siano state oggetto di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 6.04. Il Prenditore eseguirà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.03B **Modalità del rimborso anticipato**

Ogni importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.03A, unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto e compreso, a titolo esemplificativo, ogni indennizzo dovuto ai sensi dell'Articolo 4.03C, dovrà essere pagato alla data indicata dalla Banca nella sua richiesta e comunque non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta (come già specificato nei precedenti Articoli 4.03A(1), 4.03A(2), 4.03A(3) e 4.03A(4) con riferimento a ciascun Evento di Rimborso Anticipato Indennizzabile), e sarà imputato secondo quanto previsto dall'Articolo 10.08.

4.03C **Indennizzo per rimborso anticipato**

Nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato Indennizzabile, l'indennizzo, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.02B.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il Prenditore rimborsi una Tranche, in virtù di quanto disposto dall'Articolo 4.03A, ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, esso dovrà indennizzare la Banca per un ammontare pari alla somma documentata dalla Banca stessa che si rende necessaria per compensare quest'ultima del ricevimento di tali importi ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento.

4.04 **Generale**

Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di un nuovo prestito. L'Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.01 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse, indennizzo o penalità da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo i seguenti accordi:

- (a) per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni; e
- (b) per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.

5.02 Date e luogo dei pagamenti

Quando non specificato altrimenti, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 20 (venti) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.

Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al rispettivo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà indicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.

Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.

5.03 Compensazione

La Banca ha il diritto di compensare ogni obbligazione scaduta del Prenditore nei suoi confronti ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale obbligazione) con ogni obbligazione (scaduta o non) della Banca nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione ai fini della compensazione al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o accertata, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa stimi, secondo buona fede, essere pari all'ammontare di detta obbligazione.

5.04 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina (a sua discrezione) che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di gestione e amministrazione del Prestito che la Banca ritenga necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è praticabile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del o in relazione al presente Articolo 5.04.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione al Progetto

6.01 Utilizzo del Prestito

Il Prenditore utilizzerà il ricavato del Prestito esclusivamente per il finanziamento dei Progetti.

6.02 Disposizioni relative ai Contratti Dipendenti e agli Accordi di Convenzione

A. Il Prenditore farà sì che ciascuna Società Intermediaria si obblighi nel relativo Accordo di Convenzione, a pena di risoluzione del medesimo Accordo di Convenzione, a:

- (a) destinare le somme messe a sua disposizione a valere sul Prestito esclusivamente per il finanziamento dei Progetti;
- (b) applicare a ciascun Contratto Dipendente condizioni finanziarie che tengano conto del costo della provvista sui fondi della Banca;
- (c) inserire nei Contratti Dipendenti clausole idonee a fare assumere ai Beneficiari Finali le obbligazioni indicate di seguito al paragrafo B del presente articolo 6.02.

B. Per ciascuno dei Progetti, il Prenditore farà sì che ciascuna Società Intermediaria obblighi i Beneficiari Finali ai sensi di ciascun Contratto Dipendente, a pena di risoluzione del relativo Contratto Dipendente, a:

- (a) realizzare integralmente il Progetto conformemente alle previsioni;
- (b) destinare la somma oggetto del Prestito esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- (c) consentire alle persone designate dal Prenditore e/o dalla Banca di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (d) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la Banca criteri di economicità ed efficienza;
- (e) eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. Ogni Beneficiario Finale, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente al Prenditore, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che il Prenditore provvederà a trasmettere alla Banca, su richiesta di quest'ultima;
- (f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti il Progetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;
- (g) non ricevere altri finanziamenti della Banca, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- (h) assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto; e
- (i) mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto.

- C. Il Prenditore s'impegna a informare per iscritto i Beneficiari Finali della partecipazione della Banca al finanziamento dei Progetti e a fare in modo che il vantaggio finanziario derivante dal presente Contratto, indicativamente stimabile in almeno 20 (venti) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, sia effettivamente trasferito ai Beneficiari Finali. In particolare il Prenditore s'impegna a inserire nella comunicazione inviata a ciascun Beneficiario Finale ai sensi del presente articolo 6.02C una clausola denominata "*Partecipazione della Banca europea per gli investimenti*" in forma e sostanza di gradimento della Banca, in cui sarà specificato il vantaggio finanziario trasferito ai Beneficiari Finali, del seguente tenore:

"La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI.

La società mutuataria riconosce al beneficiario del prestito una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.

A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 20 punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società mutuataria per prestiti simili."

6.03 Esecuzione degli Accordi di Convenzione e dei Contratti Dipendenti

Il Prenditore farà sì che gli Accordi di Convenzione siano stipulati nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

- (a) siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero siano registrati presso la competente Agenzia delle Entrate ovvero siano stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge;
- (b) prevedano l'obbligo di erogazione dei fondi ai Beneficiari Finali senza l'applicazione di alcuna ulteriore commissione e, pertanto, riflettendo le condizioni di provvista sui fondi della Banca;
- (c) siano disciplinati dal diritto italiano;
- (d) ove richiesto, siano trasmessi alla Banca, su richiesta di quest'ultima, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio.

Il Prenditore si impegna ad esercitare i diritti derivanti dagli Accordi di Convenzione in modo da salvaguardare gli interessi della Banca e si impegna a non modificare gli Accordi di Convenzione qualora ciò possa pregiudicare gli interessi della Banca senza il preventivo consenso scritto della Banca stessa, che non verrà irragionevolmente negato.

Il Prenditore farà sì che i Contratti Dipendenti siano stipulati nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

- (e) siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero siano registrati presso la competente Agenzia delle Entrate ovvero siano stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge;
- (f) siano disciplinati dal diritto italiano;
- (g) ove richiesto, siano trasmessi alla Banca, su richiesta di quest'ultima, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio.

Il Prenditore farà sì che ciascuna Società Intermediaria s'impegni ad esercitare i diritti derivanti dai Contratti Dipendenti in modo da salvaguardare gli interessi della Banca e si impegni a non modificare i Contratti Dipendenti qualora ciò possa pregiudicare gli interessi della Banca senza il preventivo consenso scritto della Banca stessa, che non verrà irragionevolmente negato.

6.04 Riutilizzo di somme disponibili

Qualora, dopo i termini previsti dal precedente Articolo 1.02D, somme erogate in virtù del presente Contratto si rendessero per qualsiasi motivo nuovamente disponibili presso il Prenditore, questi farà quanto possibile per destinare tutte le somme disponibili al finanziamento di altre iniziative che presentino caratteristiche analoghe a quelle che hanno giustificato l'intervento della Banca ai sensi del presente Contratto ovvero, alternativamente, il Prenditore avrà la facoltà di estinguere anticipatamente la medesima quota di Prestito in conformità al precedente Articolo 4.02.

Inoltre, in caso di mancato adempimento da parte di un Beneficiario Finale dello specifico obbligo di conformare i lavori necessari alla realizzazione del Progetto alla Normativa Ambientale, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 6.02B.(e), il Prenditore si obbliga a riutilizzare nel termine di 30 Giorni Lavorativi, per un altro Progetto, la quota di Prestito relativa al Progetto non conforme ovvero, alternativamente, il Prenditore avrà la facoltà di estinguere anticipatamente la medesima quota di Prestito in conformità al precedente Articolo 4.02.

6.05 Disposizioni relative alla verifica dei Progetti

Il Prenditore invierà alla Banca:

- (a) entro tre mesi da ogni erogazione a titolo di Quota Libera, una dichiarazione con la quale confermerà alla Banca l'assegnazione e l'utilizzo della totalità di detto importo da parte del Prenditore per Progetti da finanziarsi mediante Contratti Dipendenti;
- (b) entro il 30 giugno 2013 un resoconto finale sulla situazione riepilogativa dei Progetti e dei relativi importi versati per ciascun Progetto, quale risultante alla data del 31 marzo 2013 compilato in conformità al modello di rendiconto allegato al presente Contratto (Scheda C) (di seguito denominato, "**Modello di Rendiconto**"), fermo restando che la Banca avrà diritto di ricevere senza ritardo dal Prenditore, su richiesta scritta della Banca, un resoconto intermedio sulla situazione riepilogativa dei Progetti e dei relativi importi versati per ciascun Progetto, quale risultante alla data specificata dalla Banca nella richiesta, compilato in conformità al modello di rendiconto allegato al presente Contratto (Scheda C);
- (c) entro il 30 giugno 2013 una lettera di conferma che il volume dei finanziamenti a medio lungo termine effettuati complessivamente dal Prenditore in favore di Beneficiari Finali durante il Periodo di Assegnazione è stato almeno doppio rispetto all'ammontare dell'intervento a valere sul Prestito della Banca;
- (d) senza ritardo su richiesta della Banca, la situazione puntuale delle assegnazioni del Prestito effettuate fino alla data indicata nella richiesta stessa.

La Banca ha la facoltà in qualunque momento di richiedere, e il Prenditore sarà tenuto a comunicare alla Banca, ogni informazione relativa ai crediti vantati in forza dei Contratti Dipendenti che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere.

La Banca avrà inoltre la facoltà di richiedere, e il Prenditore sarà tenuto a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa i Progetti.

6.06 Cessione dei beni

- (a) Salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti, il Prenditore non cederà, né in un'unica operazione né mediante una serie di operazioni, siano esse collegate o meno e siano esse volontarie o non volontarie, alcuna parte dei propri beni.
- (b) La precedente lettera (a) non si applica ad alcuna cessione di beni che avvenga per un equo valore di mercato e in condizioni di libera concorrenza:
 - (i) il cui valore contabile complessivo, durante la vita del Prestito, non ecceda il 5% (cinque per cento) dei beni immobili del Prenditore quali riportati nell'ultimo bilancio certificato del Prenditore prima della firma del presente Contratto; ovvero

- (ii) che sia fatta nell'ambito dell'ordinaria amministrazione commerciale dell'ente alienante; ovvero
- (iii) che sia fatta in cambio di altri beni comparabili o superiori in termini di tipo, valore o qualità; ovvero
- (iv) che avvenga previo consenso scritto della Banca.

Per gli scopi del presente articolo, “cedere” e “cessione” comprendono ogni atto che comporti alienazione, trasferimento, prestito o altro tipo di cessione.

6.07 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso.

6.08 Mutamento dell'attività

Il Prenditore s'impegna a non procedere ad alcun cambiamento sostanziale nella natura della propria attività rispetto all'attività svolta alla data del presente Contratto.

6.09 Fusione

Il Prenditore s'impegna a non eseguire operazioni di fusione, amalgama, scissione o ristrutturazione societaria, salvo il previo consenso scritto della Banca.

6.10 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è regolarmente costituito e validamente esistente quale società per azioni secondo il diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi sociali, azionisti o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato compiuto;
- (c) le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;
 - (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del suo Statuto;
- (e) l'ultimo bilancio certificato disponibile del Prenditore è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti, e i revisori del Prenditore hanno confermato che esso rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluso con opportune riserve), tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Prenditore;
- (f) non si è verificato nessun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dalla data del 23 marzo 2011;

- (g) non si è verificato né permane senza che ad esso sia stato posto rimedio ovvero senza che esso sia stato oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisca un evento di cui all'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03;
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o contenzioso amministrativo, né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue partecipate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
- (i) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale; e
- (j) per quanto a propria conoscenza, ciascun Beneficiario Finale si conforma all'Articolo 6.02B(e) e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine), nessuna Controversia Ambientale è stata presentata o preannunciata contro di esso.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute a ciascuna Data di Erogazione Prevista e a ciascuna Data di Pagamento.

ARTICOLO 7

Garanzie

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

7.01 Garanzia

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria e finanziaria assunti dal Prenditore con il presente Contratto, il Prenditore stesso si impegna per l'intera durata del Prestito a che uno o più Garanti prestino garanzia a favore della Banca, con atto separato sostanzialmente nei termini ed alle condizioni soddisfacenti per la Banca a insindacabile giudizio della Banca stessa, per l'esatto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che il Prenditore stesso assume con il presente Contratto e fino alla completa estinzione delle stesse, in specie per la restituzione del capitale, per il pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali interessi di mora) per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al presente Contratto.

7.02 Credit Rating

Ai fini del presente Contratto, per “**Evento di Perdita di Rating**” s’intende:

- (a) ogni caso in cui qualsiasi Credit Rating:
 - (i) assegnato da Standard and Poor’s Ratings Group o dai suoi successori è di BBB+ o inferiore; o
 - (ii) assegnato da Fitch Ratings Limited o dai suoi successori è di BBB+ o inferiore; o
 - (iii) assegnato da Moody’s Investors Service, Inc. o dai suoi successori è di Baa1 o inferiore; o
- (b) tutti i Credit Rating di due o più Agenzie di Rating, assegnati ai sensi della precedente lettera (a) cessino di venire pubblicati.

Se si produce un Evento di Perdita di Rating, la Banca può richiedere di consultarsi con il Prenditore in riferimento alle implicazioni di tale evento sugli obblighi del Prenditore e sulla possibile concessione di garanzie aggiuntive a supporto.

Tale consultazione dovrà avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Decorso 15 (quindici) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione, la Banca può, a sua discrezione, tramite comunicazione al Prenditore, richiedere a quest’ultimo di fornire garanzie aggiuntive per il Prestito sotto forma di una garanzia che abbia termini e sia emessa da una banca accettabili per la Banca, di depositi in denaro a garanzia ovvero di altra garanzia accettabile per la Banca.

Se entro un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni la garanzia aggiuntiva non è stata fornita in maniera, forma e contenuto soddisfacenti per la Banca, questa può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare immediatamente la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato immediata del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

7.03 Negative pledge

Fintantoché una parte del Prestito resta non ancora rimborsata, il Prenditore non costituirà né permetterà che sussista alcun Gravame su, o riferito a, uno qualsiasi dei suoi beni, rendite, attività e impegni presenti o futuri (ivi compreso qualsiasi capitale non versato), senza il previo consenso scritto della Banca, che non dovrà essere rifiutato senza motivi ragionevoli.

Ai fini del presente Articolo 7.03, non si ritengono compresi nel termine “**Gravame**” ogni preferenza o priorità accordate, o ogni vincolo costituito o derivante (i) da obblighi del Prenditore nei confronti della Banca D’Italia o nei confronti di qualsiasi *clearing organization* internazionale; (ii) da obblighi di restituzione di importi presi a prestito dal Prenditore dalla Banca centrale europea; (iii) unicamente da norme di legge; (iv) da obbligazioni garantite, titoli garantiti da attivi, titoli collegati a mutui ipotecari o cartolarizzazioni, operazioni di prestito di titoli, strumenti finanziari concessi in garanzia per finanziamenti della Banca centrale europea.

Il Prenditore dichiara che alla data della sottoscrizione del presente Contratto non esistono Gravami sopra i suoi beni.

ARTICOLO 8

Informazioni e visite

8.01 Informazioni concernenti i Progetti

Il Prenditore:

- (a) fornirà alla Banca:

- (i) le informazioni secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nel presente Contratto o come altrimenti concordato di volta in volta dalle Parti; e
- (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli;

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) informerà la Banca, su richiesta di quest'ultima, dell'ammontare delle somme eventualmente rese disponibili nonché del riutilizzo delle stesse conformemente alle disposizioni del precedente Articolo 6.04; e
- (c) informerà prontamente la Banca di qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti.

8.02 Informazioni concernenti il Prenditore

Il Prenditore:

- (a) consegnerà alla Banca:
 - (i) non appena disponibile ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla chiusura del proprio esercizio, la propria relazione annuale, il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione dei revisori per lo stesso esercizio e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci del Prenditore; e
 - (ii) di volta in volta, le ulteriori informazioni sulla situazione generale finanziaria che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
- (b) informerà la Banca immediatamente:
 - (i) di qualsiasi modificazione sostanziale del proprio Statuto ovvero del proprio azionariato successiva alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
 - (ii) di qualsiasi fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;
 - (iii) qualsiasi evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi degli eventi descritti nell'Articolo 4.03A;
 - (iv) della propria intenzione di (i) concedere a terzi una garanzia su di un suo bene, e/o (ii) deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis lett. a del Codice Civile, e/o (iii) stipulare uno o più contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis lett. b del Codice Civile e/o (iv) emettere obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999 n. 130;
 - (v) di qualsiasi fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
 - (vi) di qualsiasi evento di cui all'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto; o
 - (vii) di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o contenzioso amministrativo in corso, preannunciato o pendente, il quale, ove si risolva negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.

ARTICOLO 9

Oneri e spese

9.01 Imposte, oneri e commissioni

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

9.02 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione e alla realizzazione di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

ARTICOLO 10

Eventi Determinanti. Risoluzione del Contratto e Recesso da parte della Banca

10.01 Clausola risolutiva espressa.

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.02 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6 e 8 del presente Contratto dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del presente Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo.

10.03 Recesso

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile:

- A. (i) qualsiasi informazione o documento fornito alla Banca da parte di o per conto del Prenditore in esecuzione del presente Contratto o in connessione con la negoziazione e la conclusione del presente Contratto sia o si riveli essere inesatto, incompleto o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale; ovvero (ii) qualsiasi dichiarazione effettuata ai sensi dell'Articolo 6.10 del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.10, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;
- B. mancato pagamento da parte del Prenditore di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile per un importo complessivo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- C. in seguito ad un inadempimento del Prenditore alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "*event of default*", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):
- (i) il Prenditore diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
 - (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;
- D. il Prenditore: (i) non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o comunque deve ritenersi insolvente; ovvero (ii) dichiara unilateralmente l'intenzione di voler interrompere, o comunque interrompe, il servizio dei propri debiti; ovvero (iii) senza previa comunicazione scritta alla Banca, intraprende qualsiasi azione rivolta alla conclusione con i propri creditori di un accordo di ristrutturazione, riscadenziamento e/o moratoria (incluse le ipotesi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis o piano di ristrutturazione o piano di risanamento ex art. 67 comma terzo lettera (d) del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, c.d. *legge fallimentare*);
- E. (i) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o di un terzo, volta alla messa in stato di liquidazione del Prenditore; ovvero (ii) viene compiuta qualunque azione volta ad una riduzione del capitale del Prenditore ; ovvero (iii) il Prenditore è dichiarato insolvente o fallito, o presenta domanda per venire assoggettato o ammesso, o comunque viene assoggettato o ammesso ad una procedura concorsuale; ovvero (iv) il Prenditore cessa o delibera di cessare le proprie attività o l'esercizio della propria impresa, in tutto o per una parte sostanziale;
- F. viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, un curatore, un custode o una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore o di un bene che faccia parte del Progetto;

- G. il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;
- H. un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria che limiti la disponibilità dei beni del Prenditore in modo tale da pregiudicare l'esercizio della normale attività di impresa del Prenditore stesso, è iniziato o disposto nei confronti di un bene del Prenditore e non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 14 (quattordici) giorni;
- I. si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- J. (i) è o diviene illegale per il Prenditore adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto; ovvero (ii) il presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) il Prenditore sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale;
- K. un fatto relativo al Prenditore previsto nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore;
- L. il Contratto di Garanzia diventi per qualsiasi motivo contrario alla legge, invalido, inefficace e/o non vincolante;
- M. la *Comfort Letter* diventi per qualsiasi motivo contraria alla legge, invalida, inefficace e/o non vincolante.

10.04 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del presente Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.01, 10.02 o 10.03 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue Erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e pertanto sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.05, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.05 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.3 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito.

10.06 Indennità

10.06A Tranche a Tasso Fisso

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Fisso, il Prenditore pagherà alla Banca l'importo richiesto unitamente a una somma calcolata conformemente all'Articolo 4.02B su ogni ammontare che sia scaduto e divenuto esigibile. Tale somma maturerà a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto e specificata nella comunicazione di richiesta della Banca e sarà calcolata sul presupposto che il rimborso anticipato sia effettuato alla data così indicata.

10.06B Tranche a Tasso Variabile

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Variabile, il Prenditore pagherà alla Banca l'importo richiesto unitamente a una somma pari al valore attuale dello 0,15% (quindici punti base) annuale calcolato e maturato sull'ammontare dovuto da rimborsare anticipatamente nella stessa maniera in cui sarebbero stati calcolati e maturati gli interessi, se tale importo fosse rimasto dovuto secondo il piano di ammortamento originale della Tranche, fino alla Data di Scadenza.

Il valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto uguale al Tasso di Reimpiego applicato per ogni Data di Pagamento relativa.

10.06C Generale

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 10.06 saranno pagabili alla data di rimborso anticipato specificata nella richiesta della Banca.

10.07 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsiasi dei suoi diritti o prerogative ai sensi dal presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o prerogativa. I diritti e le prerogative attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano altri diritti e prerogative conferiti dalla legge.

10.08 Imputazione degli importi ricevuti

Gli importi ricevuti dalla Banca in seguito a una richiesta ai sensi dell'Articolo 10 saranno imputati in primo luogo al pagamento delle spese, degli interessi e degli indennizzi e in secondo luogo alla riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca può imputare le somme ricevute tra le Tranche a sua discrezione.

ARTICOLO 11

Legge e giurisdizione

11.01 Legge applicabile e luogo dell'adempimento

Il presente Contratto sarà disciplinato dal diritto italiano.

Il luogo di adempimento del presente Contratto è la sede della Banca.

11.02 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.03 Prova degli importi dovuti

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca, così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

ARTICOLO 12

Clausole finali

12.01 Comunicazioni all'altra parte

Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate all'una o all'altra parte del presente Contratto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax sotto specificato, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:

Per la Banca	100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Lussemburgo - in caso di lite, al domicilio indicato al precedente articolo 11 paragrafo 02;
Per il Prenditore	Galleria San Federico 54 10121 Torino All'attenzione della Direzione Generale

12.02 Forma della notifica

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o fax. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere stati ricevuti dall'altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax.

Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o fax o, nei limiti concordati dalle parti tramite accordo scritto, via e-mail o tramite altra comunicazione elettronica.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata via fax conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

12.03 Premesse e Schede

Le Premesse e le seguenti Schede fanno parte del presente Contratto:

Scheda A	Modello di Richiesta di Erogazione
Scheda B	Definizione di EURIBOR
Scheda C	Modello di Rendiconto
Scheda D	Comfort Letter

Torino, -----

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

</>

</>

FINPIEMONTE S.P.A.

</>

</>

</>

</>

Il Prenditore dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli Articoli 3 (Interessi), 4 (Rimborso), 6 (Impegni e dichiarazioni del Prenditore), 7 (Garanzie), 10 (Eventi Determinanti, Risoluzione del Contratto e Recesso da parte della Banca) ed 11 (Legge e giurisdizione).

FINPIEMONTE S.P.A.

</>

</>

Scheda A

Richiesta di Erogazione
Italia – REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMEs

Data:

Si prega di procedere al seguente versamento:

Denominazione del prestito (*):

Data della firma (*): Numero del contratto FI:

Valuta & importo richiesto	
Valuta	Importo

Data proposta di versamento:

INTERESSI	Tasso d'interesse di base (art. 3.01)	<input type="text"/>	Riservato alla BEI (valuta del contratto)	<input type="text"/>
	Percentuale (% o spread)	<input type="text"/>	Importo totale del Credito:	100.000.000
	O (si prega d'indicare solo UNA opzione)	-----	Erogati finora:	<input type="text"/>
	Tasso massimo (% o spread massimo)	<input type="text"/>	Da erogare:	<input type="text"/>
	Frequenza (art. 3.01)	Semestrale <input type="checkbox"/>	Erogazione attuale:	<input type="text"/>
CAPITALE	Date di pagamento (art. 5)	<input type="text"/>	da erogare <u>in seguito</u> all'erogazione:	<input type="text"/>
	Data di Revisione/conversione del Tasso di Interesse (se applicabile)	<input type="text"/>	Data di scadenza dell'erogazione:	<input type="text"/>
	Frequenza del rimborso	Semestrale <input type="checkbox"/>	Numero Massimo di erogazioni:	10
	Metodologia di rimborso (Art. 4.01)	Rate uguali <input type="checkbox"/> Annualità costanti <input type="checkbox"/>	Importo minimo della Tranche:	20.000.000
	Prima data di rimborso	<input type="text"/>	Assegnazione totale finora:	<input type="text"/>
Data di Scadenza:	<input type="text"/>	Precedenti condizioni:	Sì / No	

Conto del Prenditore su cui accreditare l'importo:

Acc. n.:

(si prega di fornire il formato IBAN in caso di versamenti in euro, o il formato appropriato per la diversa valuta in questione)

Nome e indirizzo della Banca:

Si prega di trasmettere le informazioni in materia a:

Nome(/i) e firma(/e) autorizzati del Prenditore:

Definizioni di EURIBOR

A. EURIBOR

Per “**EURIBOR**” s’intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, il tasso d’interesse offerto per depositi in euro per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi interi, il tasso d’interesse offerto per depositi in euro per una durata pari al corrispondente numero di mesi interi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese (ma non di mesi interi), il tasso derivante da una interpolazione lineare di due tassi offerti per depositi in euro, uno applicabile in relazione al periodo di mesi interi immediatamente più breve e l’altro in relazione al periodo di mesi interi immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d’interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il “**Periodo di Riferimento**”),

rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un’ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (la “**Data di Ricollocamento**”) che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d’inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale tasso non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell’eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all’importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all’importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nella presente Scheda saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all’intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (a) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l’egida di EURIBOR FBE e EURIBOR ACI relativamente a EURIBOR, la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre.

MODELLO DI RENDICONTO

PRESTITO GLOBALE: REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMEs

REPERTORIO CONTRATTO: -----

DATA DI STIPULA: -----

IMPORTO: euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)

N. Assegnazione	Beneficiario Finale	Indirizzo del Beneficiario Finale	Codice di avviamento postale	Numero dei Dipendenti	Codice di Settore di Attività	Ammontare Finanziamento totale	Ammontare richiesto su fondi BEI	Descrizione Investimento	Durata del Contratto Dipendente	Tipo di piccola e media impresa	Tasso applicato al beneficiario finale	Vantaggio finanziario trasferito al Beneficiario Finale
-----------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---

ALLEGATO B

Spett.
Banca europea per gli investimenti
98-100 Bld. Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

OGGETTO: Contratto di Finanziamento firmato il _____ dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito, “**BEI**”) e da Finpiemonte S.p.A. (di seguito, “**Finpiemonte**”) concernente il progetto “COMPETITIVITA’ REGIONE PIEMONTE SME” (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”)

Gentili Signori,

siamo a conoscenza del fatto che avete deciso di finanziare il progetto “COMPETITIVITA’ REGIONE PIEMONTE SME” e che, a tale fine, avete sottoscritto il Contratto di Finanziamento, i cui termini e condizioni dichiariamo di conoscere.

Vi confermiamo che è politica di Regione Piemonte, attuale e futura, di controllare la gestione delle proprie società controllate, così come gli affari dalle stesse intrapresi, affinché esse siano in grado di adempiere alle obbligazioni dalle stesse assunte.

Dichiariamo inoltre che la Regione Piemonte attualmente detiene la titolarità del 96,713% del capitale sociale di Finpiemonte.

Con la presente lettera la Regione Piemonte si impegna nei confronti della BEI:

- (a) ad informare la BEI circa la propria volontà di modificare l’attuale quota di partecipazione al capitale di Finpiemonte impegnandosi comunque a mantenerne il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- (b) a porre in essere quanto in proprio potere per fare in modo che Finpiemonte adempia agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e, in caso di inadempimento a uno qualsiasi di tali obblighi e/o di irregolare o mancato servizio del debito, ad adottare tutte le misure necessarie affinché Finpiemonte rimedi all’inadempimento e garantisca il regolare e puntuale servizio del debito ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

La Regione Piemonte conferma inoltre che i propri obblighi ai sensi della presente lettera resteranno validi fino a quando tutti gli importi dovuti da Finpiemonte alla BEI per capitale, interessi o altro ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno stati interamente corrisposti in conformità con le disposizioni dello stesso.

Distinti saluti,

Regione Piemonte